



CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE SANZIONI PER L'ENTE

*Allegato al Modello di Organizzazione e di Gestione della
Società GE.S.P.I. SRL
ex D. Lgs. n. 231/2001*

Aggiornato alla L. 9 marzo 2022, n. 22



REVISIONE LUGLIO 2022



INDICE

1. Il catalogo dei reati presupposto.4
2. Le sanzioni previste per gli Enti..... 22

1. Il catalogo dei reati presupposto.

In base al principio di legalità, i reati, consumati o tentati, in grado di fare sorgere la responsabilità amministrativa degli Enti sono soltanto quelli tassativamente indicati nella Sezione III del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Il D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., agli artt. 24 e 25, si riferisce ad una serie di reati commessi contro la Pubblica Amministrazione ovvero nei rapporti dei privati con la stessa P.A., che saranno qui di seguito elencati. Il D. Lgs. 75/2020 ha, inoltre, previsto che in relazione a tutti i delitti contro la P.A., elencati dall'art. 24 del D. Lgs. 321/2001, la responsabilità dell'Ente è estesa -oltre ai casi in cui soggetto danneggiato è lo Stato e gli altri Enti pubblici italiani-, anche ai casi di condotte a danno dell'Unione Europea:

- Malversazione a danno dello Stato, dell'UE o di altro Ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, dell'UE o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p., modificato dal D. Lgs. 75/2020);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p., aggiunto dal D. Lgs. 75/2020);
- Truffa in danno dello Stato, dell'UE o di altro Ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato, dell'UE o di altro Ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);



- Peculato (art. 314 c.p., aggiunto dal D. lgs. 75/2020), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., aggiunto dal D. lgs. 75/2020), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Abuso di ufficio (art. 323 c.p., aggiunto dal D. Lgs. 75/2020) quando il fatto lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p., introdotto con Legge 9 gennaio 2019 n. 3);
- art. 2 Legge 898/1986 (Indebito conseguimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008 della L. n. 48 del 18 marzo 2008, è stato introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. **24 bis** recante la previsione delle seguenti



fattispecie di reato, in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- Intercettazioni – anche attraverso l’installazione di apparati – e impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* e 617 *quinqües* c.p.);
- Falsità di un documento informatico (art. 491 *bis* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.).

La Legge n. 146/2006 ha ratificato la normativa comunitaria contro il crimine organizzato transnazionale relativamente ai reati posti in essere da un gruppo organizzato in più di uno Stato, ovvero a quelli commessi in uno Stato singolo, da parte di una



organizzazione criminale operante su base internazionale. La legge comprende le seguenti tipologie di reato:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. di cui al DPR 23.01.1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- Reati concernenti intralcio alla giustizia (art. 377 *bis* - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria- e 378 c.p. -favoreggiamento personale-);
- Traffico di migranti (art. 12 D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche).

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 della L. n. 94 del 15 luglio 2009, è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. **24 ter**, riguardante la responsabilità amministrativa degli Enti per i delitti di criminalità organizzata, già sopra elencati in tema di reati transnazionali.

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha successivamente inserito l'art. **25 bis**, che mira a punire gli Enti per i delitti previsti dal Codice Penale in materia di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*".

Nello specifico, i reati sono:

- Falsificazione di monete (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);



- Spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di opere industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

L'elenco dei reati presupposto, idonei a determinare la responsabilità amministrativa di un Ente è stato ulteriormente ampliato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, della L. n. 99 del 23 luglio 2009, "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" che introduce, nel D. Lgs. n. 231/01, il nuovo articolo **25 bis.1** "*Delitti contro l'industria e il commercio*" che prevede i seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);



- Vendita di sostanze non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

A seguito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto nel corpo del d. lgs. 231/01 l'art. **25 *ter***, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso D. Lgs. n. 61/2002 (l'art. 25 *ter* è stato, poi, modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha, tra l'altro, inserito tra i reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni agli Enti l'art. 2629 *bis* c.c. in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi), dei quali di seguito, per completezza, si indicano:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);



- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2, c.c.).

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, inoltre, ha introdotto nel Decreto 231/01, l'art. **25 quater**, che inserisce nel novero dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni agli Enti, i "*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" previsti dal Codice Penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York il 9 dicembre 1999.

Si elencano i reati presupposto:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater* 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies* 1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies* 2 c.p.);



- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.).

La Legge 9 gennaio 2006 n. 7, ha inserito l'art. **25 quater.1**, che punisce gli Enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583 *bis* c.p. (in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Con l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, è stato aggiunto al D. Lgs. 231/01, l'art. **25 quinquies**, riguardante i delitti contro la personalità individuale, quali:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);



- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

L'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ha introdotto nel D. Lgs. 231/01, l'art. **25 *sexies***, concernente i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), previsti dalla parte V, titolo I *bis*, capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. *Market Abuse*). L'entità delle sanzioni applicabili all'Ente è oggi determinata dall'art. 187 *quinquies* TUF, introdotto dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.

La legge n. 123/07, ha, inoltre, introdotto due nuove tipologie di reato presupposto all'interno della disciplina di cui al D. Lgs. 231/01. Nel citato Decreto è stato, infatti, inserito l'art. **25 *septies***, che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590 del codice penale), commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il provvedimento legislativo, integrando il quadro delle norme di presidio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro stabilisce, come fattore di novità, la punibilità delle società anche per i reati di natura colposa, diversamente da quanto previsto finora per i reati in ambito D. Lgs. n. 231/01, che



richiedevano il presupposto della sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, relativo all'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art. **25 octies**, che estende l'ambito della responsabilità amministrativa per gli Enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).

L'art. 648 del codice penale dispone che commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. L'art. 648-*bis* del codice penale dispone che, al di fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio *"chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza"*. L'art. 648-*ter* del codice penale dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-*bis* (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque *"impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto"*. Con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, infine, è stato aggiunto il reato di "autoriciclaggio", previsto ora dall'art. 648 *ter-1* c.p..

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. **25 novies**. Con riferimento ai delitti relativi ai diritti di autore, rilevano:

- Art. 171 L. 22.4.1941, n. 633;
- Art. 171 *bis* L. 22.4.1941, n. 633;
- Art. 171 *ter* L. 22.4.1941, n. 633;
- Art. 171 *septies* L. 22.4.1941, n. 633;
- Art. 171 *octies* L. 22.4.1941, n. 633.

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", all'art. 4 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. **25 decies** che prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente in caso di commissione del reato di "*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" di cui all'art. 377 *bis* c.p. e del reato di *favoreggiamento personale* (art. 378 c.p.).

In materia reati ambientali, il D. Lgs. n 152 del 3 aprile 2006, pur non inserendo nuove tipologie di reato nel D. Lgs. 231/01, opera un rinvio al sistema sanzionatorio del D. Lgs. 231/2001 e prevede la responsabilità solidale degli amministratori o rappresentanti della persona giuridica nel caso in cui il fatto illecito costituito dal divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e



nel suolo sia a loro imputabile. Le sanzioni previste sono di tipo pecuniario. L'art. 2, comma 2, D. Lgs. 7.04.2011 n. 121 ha introdotto l'art. **25 undecies** nel corpo del D. Lgs. 231/01 e con l'entrata in vigore della legge 22 maggio 2015 n. 68, i reati rilevanti in materia ambientale sono:

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Delitti associativi (art. 452 *octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 Codice dell'Ambiente – D. Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 Cod. Amb.);
- Bonifica dei siti (art. 257 Cod. Amb.);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2 Cod. Amb., sostituito dall'art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* commi 6, 7 e 8 Cod. Amb.);
- Violazione dei limiti delle emissioni (art. 279 comma 5 Cod. Amb.);
- Importazione, esportazione ed altre attività commerciali aventi ad oggetto gli esemplari in via di estinzione di cui all'allegato A del



Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (art. 1 L. 150/92);

- Importazione, esportazione ed altre attività commerciali aventi ad oggetto gli esemplari in via di estinzione di cui agli allegati B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (art. 2 L. 150/92);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni e comunicazioni (art. 3 bis L. 150/92);
- Detenzione di esemplari vivi di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6 comma 4 L. 150/92);
- Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549, recante *“Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”*);
- Inquinamento doloso di navi (art. 8 D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo di navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

Il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, ha introdotto nel Decreto Lgs. 231/01 ulteriori fattispecie di reato, previste dall'art. **25 duodecies**, che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano violate le norme relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione).

L'art. **25 terdecies** del D. Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive nel caso di commissione dei reati di istigazione o incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di



propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999 n. 232. Il richiamo è da intendersi oggi all'art. 604 *bis* c.p. che punisce il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

L'art. 5 della Legge 3 maggio 2019 n. 39 ha inserito l'art. **25 quaterdecies** del D. Lgs. 231/2001, che punisce i reati di *frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*.

La Legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha convertito in legge il D. L. n. 124/2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il provvedimento, oltre ad inasprire le pene previste per alcune delle fattispecie delineate dal D. Lgs. 74/2000, ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. **25 quinquiesdecies**, aggiornato ai sensi del D. Lgs. n. 75/2020 (Attuazione della Direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) che prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione alla commissione dei seguenti reati tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000).



- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000).
- Indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

L'art. 5 del D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 (Attuazione della Direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha inserito nell'elenco dei reati presupposto l'art. **25-sexiesdecies** del D. lgs. 321/2001, che ricomprende i reati di *contrabbando*:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973);



- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis* D.P.R. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter* D.P.R. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293 D.P.R. 43/1973);
- Pene per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973);
- Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità (art. 295 *bis* D.P.R. 43/1973);
- Recidiva nel contrabbando (art. 296 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando abituale (art. 297 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando professionale (art. 298 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale (art. 299 D.P.R. 43/1973);



- Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata (art. 300 D.P.R. 43/1973);
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca. (art. 301 D.P.R. 43/1973);
- Destinazioni di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di contrabbando (art. 301 *bis* D.P.R. 43/1973).

L'art. 3 del D. Lgs. 184/2021, in vigore a partire dal 14 dicembre 2021, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo **art. 25-octies.1**, in materia di "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*".

Il Catalogo dei reati presupposto alla responsabilità delle persone giuridiche è stato, quindi, esteso anche all'art. 493-*ter* c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-*quater* c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) ed all'art. 640-*ter* c.p. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma anche "*nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*". Il D. Lgs. 184/2021, oltre ad avere modificato il testo dei delitti di indebito utilizzo di carte di credito e di frode informatica, ha inserito nel codice penale il nuovo art. 493-*quater*.

L'art. 3 della Legge 9 marzo 2022 n. 22 ha inserito nel D. Lgs. 231/01, l'art. **25 septiesdecies** che punisce i seguenti **delitti contro il patrimonio culturale**:

- Art. 518 *bis* c.p.: Furto di beni culturali;



- Art. 518 *ter* c.p.: Appropriazione indebita di beni culturali;
- Art. 518 *quater* c.p.: Ricettazione di beni culturali;
- Art. 518 *octies* c.p.: Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- Art. 518 *novies* c.p.: Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali;
- Art. 518 *decies* c.p.: Importazione illecita di beni culturali;
- Art. 518 *undecies* c.p.: Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- Art. 518 *duodecies* c.p.: Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici;
- Art. 518 *quaterdecies* c.p.: Contraffazione di opere d'arte.

L'art. 3 della Legge 9 marzo 2022 n. 22 ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001, altresì, l'art. **25 duodevicies** che punisce i seguenti delitti di **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**:

- Art. 518 *sexies* c.p.: Riciclaggio di beni culturali;
- Art. 518 *terdecies* c.p.: Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Per quanto attiene alla trattazione specifica dei singoli reati, nella Parte Speciale del Modello Organizzativo sono state esaminate le fattispecie che si ritiene possano verosimilmente trovare applicazione in base all'esame dei settori di operatività della Società G.E.S.P.I. SRL.

Per quanto concerne, invece, le altre categorie di reati, realizzabili mediante comportamenti estranei alla normale attività societaria, si ritiene adeguata quale misura preventiva l'osservanza delle disposizioni contenute nel "Codice Etico".

2. Le sanzioni previste per gli Enti.

L'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 contiene l'elenco delle sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Queste sono:

- ✓ **la sanzione pecuniaria;**
- ✓ **le sanzioni interdittive;**
- ✓ **la confisca;**
- ✓ **la pubblicazione della sentenza.**

La sanzione pecuniaria e la confisca sono sempre applicate in caso di accertamento della responsabilità dell'Ente, mentre le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono previste solo per alcune tipologie di reato.

a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto 231/01, costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reato. Il sistema "*per quote*" previsto dal Decreto Legislativo 231/01 prende atto dell'impossibilità di riprodurre la soluzione delineata nel codice penale per le pene pecuniarie (art. 133-*bis* c.p.). Il Legislatore ha pertanto adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di valutazione per adeguare la sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;



- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37) *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”* (artt. 10 e 11 D. Lgs. 231/2001). Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, *“Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato (...). Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente”*.

La legge n. 300 del 2000 ha delegato il Governo a prevedere casi di riduzione della sanzione quando si è in presenza di *fatti di particolare tenuità* ovvero di *condotte riparatorie* da parte dell'ente. La riduzione di pena per la particolare tenuità del fatto è disciplinata nell'art. 12, comma 1, lett. a) e b) D. Lgs. 231/2001 ed è pari alla metà della sanzione pecuniaria che verrebbe irrogata dal giudice e non potrà comunque essere superiore a € 103.291,38, né inferiore ad € 10.329,14 (in coerenza con quanto si prevede nella legge delega).

La prima ipotesi di fatto tenue sussiste quando *l'autore del reato lo ha commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato alcun vantaggio, oppure un vantaggio minimo.*

La seconda ipotesi di riduzione si fonda sulla *particolare tenuità del danno patrimoniale.*

Nel comma secondo del citato art. 12, è disciplinata una ulteriore ipotesi di riduzione di pena, legata al compimento di *condotte riparatorie*. In questo caso, la riduzione va da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria se l'Ente, prima dell'apertura del dibattimento, dimostra di aver risarcito il danno e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o che comunque si è efficacemente adoperato in entrambe le direzioni.

L'applicazione dell'attenuante è condizionata all'esistenza di due requisiti:

- a) di ordine temporale, visto che l'attività riparatoria deve essere realizzata entro un determinato termine, ossia nella fase antecedente all'apertura del giudizio di primo grado;
- b) la sfera delle attività riparatorie, che devono riguardare non solo il *risarcimento del danno*, ma anche *le conseguenze dannose o pericolose del reato.*

La soluzione proposta nella lettera a) del comma secondo dell'art. 12 è quella di riconoscere comunque la riduzione di pena a condizione che l'Ente si sia efficacemente adoperato in direzione del risarcimento e della riparazione, abbia cioè compiuto tutti gli sforzi concretamente esigibili.

Il secondo caso di riduzione della sanzione, da un terzo alla metà, opera a beneficio dell'Ente che, prima del giudizio, *abbia adottato e reso operativi i modelli di prevenzione del reato* disciplinati dagli articoli 6 e 7 quando questi non abbiano efficacia esimente, perché adottati successivamente alla commissione del reato.



L'adozione dei modelli organizzativi, ove efficace, è in grado di eliminare o ridurre sensibilmente il rischio derivante dalla commissione di reati.

È prevista, infine, un'elevata diminuzione della sanzione pecuniaria dalla metà ai due terzi se concorrono il compimento delle attività risarcitorie, riparatorie e l'adozione dei modelli di prevenzione dei reati.

In tutti i casi di riduzione della sanzione previsti dall'art. 12 D. Lgs. 231/01, la sanzione pecuniaria non potrà comunque essere inferiore ad euro 10.329,14.

b) Le **sanzioni interdittive**, disciplinate dagli artt. 9 e 13 del D. Lgs. 231/2001, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'attuale disciplina normativa prevede che le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.



Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque mesi. Tuttavia, come stabilito dal combinato disposto degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 5 del D. Lgs. 231/01, nei casi di condanna per uno dei seguenti delitti:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita (art. 319 quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), la durata della sanzione interdittiva è:

a. non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il delitto è stato commesso da **soggetti in posizione apicale**;

b. non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il delitto è stato commesso da un **soggetto in posizione subordinata**.

A ciò si deve aggiungere che, come disposto dal comma 5-*bis*, art. 25 del D. Lgs. 231/2001, il periodo della misura applicabile si riduce da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni se, prima della sentenza di primo grado:

- l'Ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
- per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli summenzionati verificatisi.



In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17 D. Lgs. 231/2001 e più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Riguardo alle sanzioni interdittive, la scelta della misura da applicare e la sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *"tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso"* (art. 14 D. Lgs. 231/2001).

L'art. 23 del Decreto prevede la nuova fattispecie penale della **violazione degli obblighi o dei divieti inerenti alle sanzioni interdittive**, anche se applicate in via cautelare durante il processo. In questo caso, la sanzione pecuniaria irrogabile è da duecento a seicento quote; inoltre, se dal reato l'Ente ha tratto un



profitto rilevante si applicano nei confronti dell'Ente sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Per non pregiudicare i livelli occupazionali, oppure per non interrompere un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità svolto dall'Ente, nei casi in cui ciò possa arrecare un grave pregiudizio alla collettività, l'art. 15 prevede che il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, possa nominare un **Commissario giudiziale** che proseguirà l'attività dell'Ente per la durata che avrebbe avuto la sanzione interdittiva. Gli eventuali utili di gestione del periodo saranno confiscati.

c) La *confisca* è sempre disposta con la sentenza di condanna. L'oggetto è costituito dal prezzo o dal profitto del reato, esclusa la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede. In via residuale è previsto un meccanismo di confisca per equivalente. La confisca "*tradizionale*" colpisce il *prezzo del reato*, costituito dalle cose, dal denaro o da altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato e il *profitto del reato*, da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto illecito. La confisca *per equivalente* ha, invece, ad oggetto somme di denaro, beni o altra utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato ed opera quando non è possibile l'apprensione del prezzo o del profitto con le forme della confisca tradizionale.

Il comma 5, dell'art. 6 del D. Lgs. 231, prevede la confisca del profitto, anche per equivalente, che l'Ente ha tratto dal reato persino nell'ipotesi di una intervenuta sentenza di esclusione della sua responsabilità.



d) La *pubblicazione della sentenza di condanna* viene disposta facoltativamente qualora sia applicata una sanzione interdittiva, sul sito *internet* del Ministero della Giustizia, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale (art. 18 D. Lgs. 231/01).

Il D. Lgs. 231/01 prevede, inoltre, la possibilità di applicare all'Ente una **misura cautelare** qualora, in caso di contestazione di un illecito amministrativo, sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'Ente stesso e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere in concreto il pericolo che vengano commessi altri illeciti dello stesso tipo di quello per cui si procede.

Ai sensi degli articoli 45, 53 e 54 del D. Lgs. 231/2001 possono essere applicate all'Ente, quali misure cautelari:

- le sanzioni interdittive, sopra elencate;
- il sequestro preventivo del prezzo o del profitto del reato (cd. sequestro diretto);
- il sequestro conservativo.

In via subordinata, soltanto quando all'esito di una valutazione dello stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato, potrà essere eseguito il sequestro delle somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (cfr., ad esempio, Cass. Pen., Sez. III, 17.5.2018, n. 38723). Sebbene la lettera dell'art. 53 del D. Lgs. 231/2001 preveda testualmente che nei confronti degli Enti possa essere applicato il solo sequestro preventivo del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene ammissibile anche il c.d. "sequestro impeditivo" di cui all'art. 321



comma 1, del codice di procedura penale, applicabile quando vi sia il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Tale orientamento trova il suo fondamento nell'ampio disposto dell'art. 34 del D. Lgs. 231/2001, a norma del quale *"per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano [...] in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271"* e si giustifica con il fatto che, diversamente, si prevederebbe per l'Ente un regime privilegiato rispetto a quello generale previsto dal codice processuale penale, privando la collettività di un formidabile e agile strumento di tutela finalizzato ad eliminare dalla circolazione beni criminogeni (cfr., Cass. Pen., Sez. II, 10.7.2018, n. 34293). In tal caso, il "pericolo" richiesto dal Legislatore deve presentare i requisiti della concretezza ed attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (v. Cass. Pen., Sez. VI, 23.11.2017, n. 18183).

Il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente o delle somme o cose allo stesso dovute, può essere disposto se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario.

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nel caso delle seguenti vicende modificative:



- o *Trasformazione*: resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- o *Fusione*: l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione;
- o *Scissione*: in caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli Enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito;
- o *Cessione di azienda*: salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il Giudice nella commisurazione della sanzione pecuniaria tiene conto delle condizioni economiche dell'Ente originario. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli Enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Il fallimento della Società, infine, non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal D. Lgs. 231/2001, né delle sanzioni irrogate a seguito del suo accertamento.